

SEZIONE TERZA

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di consulenti esperti quali componenti del GdL operativo regionale "Formazione Sicurezza Lavoro", istituito con DGR n. 2022 del 30/12/2025, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro n. 22 del 21 febbraio 2026.

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**Rende Noto**

che la Giunta della Regione Puglia, con Deliberazione n. 2022 del 30 dicembre 2025, ha recepito l'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed ha conseguentemente disposto l'istituzione del Gruppo di Lavoro operativo regionale (GdL) "Formazione Sicurezza Lavoro", nonché l'adozione delle relative disposizioni attuative.

Art. 1**(Oggetto e finalità)**

La presente procedura è finalizzata alla formazione di un elenco di persone fisiche interessate a ricoprire l'incarico di consulente esperto quale componente del Gruppo di Lavoro operativo regionale "Formazione Sicurezza Lavoro", istituito con DGR n. 2022 del 30/12/2025. Con il presente Avviso la Regione Puglia intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di esperti, individuati sulla base del curriculum vitae e delle comprovate competenze professionali, ai fini della partecipazione al suddetto Gruppo di Lavoro, che opera quale organismo tecnico-operativo di supporto alle strutture regionali competenti. La partecipazione al GdL non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato con la Regione Puglia.

Art. 2**(Composizione del Gruppo di Lavoro)**

Il Gruppo di Lavoro "Formazione Sicurezza Lavoro" è composto da:

1. Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi regionali coinvolti;
2. i medici del lavoro o tecnici della prevenzione afferenti ai Servizi SPeSAL delle Aziende Sanitarie Locali, con esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. esperti in progettazione e gestione della formazione del personale sanitario, in servizio presso enti del Servizio Sanitario Regionale o con comprovata esperienza nel settore pubblico sanitario;
4. docenti universitari e/o ricercatori delle facoltà di Medicina del Lavoro delle Università della Puglia;
5. consulenti con esperienza almeno quinquennale in materia di formazione in ambito sanitario o di sicurezza sul lavoro, selezionati sulla base di curriculum e comprovate competenze;

I consulenti esperti oggetto del presente Avviso rientrano nella categoria di cui al punto 5) e sono individuati sulla base:

- dell'esperienza professionale maturata;
- delle competenze specialistiche attinenti alle finalità del Gruppo di Lavoro;
- della coerenza del profilo professionale con le funzioni attribuite al GdL.

Art. 3**(Funzioni dei consulenti esperti quali componenti del GdL)**

I consulenti esperti selezionati con il presente Avviso assicurano, in qualità di componenti del Gruppo di Lavoro, supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso dalla DGR n. 2022 del 30/12/2025. Nello specifico:

- 1) forniscono contributi specialistici per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 e della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di sostenere il GdL nell'elaborazione di indicazioni operative, proposte attuative e linee guida tecnico-operative;
- 2) collaborano alla definizione di:
 - a) criteri per l'individuazione e la qualificazione dei soggetti formatori;
 - b) modelli organizzativi e metodologici dei percorsi formativi;
 - c) standard minimi di qualità, coerenza ed efficacia dei corsi;
 - d) strumenti per la valutazione dell'apprendimento e della qualità della formazione, contribuendo così alla strutturazione di un sistema formativo regionale omogeneo e coerente con gli indirizzi nazionali e regionali;
- 3) contribuiscono alla definizione di indicatori, strumenti e modelli per:
 - a) il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo;
 - b) il controllo delle attività formative;
 - c) la verifica della qualità, efficacia e coerenza dei percorsi formativi realizzati sul territorio; anche mediante il supporto alla strutturazione di flussi informativi funzionali ai sistemi regionali e/o nazionali;
- 4) collaborano alla predisposizione di documenti tecnici, proposte, schemi, format, materiali didattici, linee di indirizzo e altri strumenti operativi utili all'attuazione delle decisioni e degli indirizzi elaborati dal GdL;
- 5) forniscono contributi specifici su ambiti settoriali o ad elevata complessità tecnica, tra cui, a titolo esemplificativo, la formazione per attività di bonifica amianto e altri settori a rischio, in coerenza con gli obiettivi di aggiornamento delle linee guida regionali;
- 6) offrono supporto tecnico al GdL nelle attività di confronto e coordinamento con strutture regionali, Aziende Sanitarie, Università, Enti di ricerca e altri soggetti istituzionali, limitatamente ai profili di natura tecnico-specialistica;
- 7) svolgono ogni ulteriore attività di natura tecnico-professionale richiesta dal GdL, purché coerente con le finalità della DGR istitutiva e con il profilo professionale dell'esperto.

Art. 6**(Requisiti di partecipazione)**

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esperienza professionale almeno quinquennale in materia di formazione sanitaria e/o formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) comprovata competenza tecnica e normativa negli ambiti oggetto delle attività del Gruppo di Lavoro;
- c) assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con le attività da svolgere.

Art. 7**(Modalità di presentazione della candidatura)**

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), a pena di esclusione, all'indirizzo PEC **sezionepps.regione@pec.rupar.puglia.it**.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Le manifestazioni di interesse trasmesse oltre il termine indicato, ovvero con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo, non saranno prese in considerazione.

La PEC dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura **“Manifestazione di interesse – GdL Formazione Sicurezza Lavoro”**.

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- curriculum vitae aggiornato e sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- breve relazione descrittiva delle competenze ed esperienze rilevanti ai fini dell'incarico;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni documentali, nei termini e con le modalità che saranno comunicate ai candidati interessati.

Art. 8**(Durata dell'incarico e cause di cessazione)**

La partecipazione al Gruppo di Lavoro ha durata correlata alle attività previste e comunque nei limiti temporali stabiliti dai provvedimenti regionali di riferimento.

L'incarico è svolto a titolo gratuito. È previsto unicamente il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.

La partecipazione al GdL non costituisce incarico professionale esterno.

Art. 9**(Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ai provvedimenti regionali di riferimento.

f.to NEHLUDOFF ALBANO